

Comunicazione n. 0023665 del 27-3-2014

Oggetto: **Interpretazione dell'art.17, comma 1, del D. Lgs. N.39/2010**

1. Descrizione della fattispecie

Con la presente Comunicazione si fornisce un orientamento interpretativo all'art. 17 D.Lgs. n.39/2010, laddove al comma 1 prescrive che “ *L’incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per le società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali. Esso non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico.* ”

In particolare, l’interpretazione riguarda la valenza dei precedenti incarichi svolti da una società di revisione - anche nel vigore della pregressa disciplina codicistica in materia di revisione contabile oltre che, più recentemente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010 - ai fini della valutazione della possibilità che a quest’ultima sia conferito dal medesimo soggetto, che abbia assunto lo “status” di EIP, un incarico novennale, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. n. 39/2010.

2. Considerazioni

Al riguardo, si ritiene che gli incarichi svolti in precedenza assumano rilevanza ai fini dell’applicazione dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 39/2010, sulla base delle osservazioni di seguito riportate.

In primo luogo, va osservato che la previsione in questione, nel dettare la regola del *cooling off*, fa generico riferimento al “precedente incarico” svolto dalla medesima società di revisione sullo stesso soggetto, senza specificare se debba trattarsi di incarico ai sensi dell’art. 17; è dunque astrattamente compatibile col dato letterale la rilevanza attribuita a qualunque incarico legale svolto in precedenza, a prescindere dallo *status* del soggetto revisionato nel periodo di riferimento (ente di interesse pubblico o meno).

La prospettata interpretazione letterale risulta poi più coerente con quella funzionale, fondata sulla *ratio* della previsione citata. E’ noto, infatti, che la prescrizione secondo cui l’incarico di revisione deve avere una durata novennale e può essere riconferito al medesimo revisore solo una volta decorsi tre esercizi è volta ad evitare che si creino, tra revisore e soggetto revisionato, relazioni di eccessiva “familiarità” che possano minare l’indipendenza di giudizio del primo. E’ dunque evidente che il rischio che la norma ha inteso scongiurare sussiste in egual misura - a prescindere dallo *status* della revisionata e dal conseguente quadro normativo nel cui ambito gli incarichi precedenti siano stati eseguiti – in tutti i casi in cui il revisore abbia svolto precedenti incarichi di revisione sulla medesima società ed in cui il nuovo incarico novennale verrebbe conferito senza alcuna soluzione di continuità.

Sulle conclusioni che precedono non si ritiene possa incidere una risalente Comunicazione Consob (DAC/98011117791 dell’11 marzo 1998), nella quale si affermava l’irrilevanza dei precedenti incarichi svolti a titolo volontario su una società successivamente sottoposta al regime giuridico

dettato dal d.p.r. 31.3.1975, n. 136 (il quale prevedeva limiti alla durata dell'incarico e la regola del *cooling off*).

Tale Comunicazione si pronunciava infatti in merito ad incarichi svolti in via meramente volontaria e, dunque, del tutto "irrilevanti" sul piano della disciplina della revisione legale, peraltro profondamente diversa da quella attualmente in vigore. Nelle fattispecie prese in considerazione dalla presente Comunicazione, gli incarichi precedenti – lungi dall'essere stati svolti a titolo volontario e secondo modalità e contenuti discrezionalmente modulati dalle parti contrenti – sarebbero invece portati a compimento su base legale e, soprattutto, per quelli conferiti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010, in conformità ad un quadro normativo che presenta caratteri di sostanziale omogeneità ed unitarietà per tutti gli incarichi di revisione, a prescindere dallo *status* del soggetto revisionato (e che si specifica in disposizioni particolari quando quest'ultimo appartenga al novero degli enti di interesse pubblico).

3. Conclusioni

In conclusione si ritiene che, ai fini del rispetto dell'art.17, comma 1, costituisca impedimento al conferimento di un incarico novennale – durata predeterminata in via inderogabile dalla legge - il pregresso svolgimento di incarichi di revisione legale da parte della medesima società, se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico.

Al fine di consentire un progressivo allineamento del mercato al nuovo orientamento interpretativo della norma in questione, nei casi in cui Enti di Interesse Pubblico abbiano conferito il mandato novennale ai sensi del D.Lgs. n.39/2010 al medesimo revisore, senza soluzione di continuità con precedenti incarichi di revisione legale, si raccomanda di interrompere il suddetto mandato una volta conclusa l'attività di revisione, in corso, del bilancio relativo all'esercizio 2014, ovvero, qualora successivo, del bilancio relativo all'esercizio in cui la durata dell'incarico, tenendo conto anche degli incarichi di revisione legale già svolti in precedenza, avrà raggiunto complessivamente il termine di nove anni.

Analoghi principi devono applicarsi per il caso in cui l'incarico debba essere (o sia già stato) conferito ad un revisore legale persona fisica con riferimento al diverso limite di sette esercizi di cui all'art. 17, comma 1 del D.Lgs. n.39/2010.

IL PRESIDENTE

Giuseppe Vegas